

N. 7692/14 R.G.N.R.

N. 632/18 R.G.A.

N. 334/21 Reg. Sent.

Data del deposito

24/02/2021

Li

fatto avviso ex art. _____

e comunicato al P.G.

Addì _____

Art. _____ Camp.

_____ Reg. Ese.

Addì _____

estr. esecutivi a _____

_____ e Questura



c.p.p.

pen

N.

redatta scheda il

Corte di Appello di Messina

Sezione penale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Messina, Sezione Penale, composta dai Magistrati

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| 1) Dott. Carmelo Blatti | Presidente |
| 2) Dott. Bruno Sagone | Consigliere |
| 3) Dott.ssa Silvana Cannizzaro | Consigliere |

Udita la relazione della causa fatta all'udienza pubblica dal Dott. Carmelo Blatti

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Procuratore Generale della Repubblica dott. Giuseppe Costa

e con l'assistenza del Cancelliere Ivan Bertoldo

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

Nel procedimento penale contro

SCAFFIDI CHIARELLO CALOGERO, nato a Brolo (ME) il 13.02.1951 ivi residente in via Trento n.190, difeso di fiducia dall'avv. Carmelo Occhiuto del Foro di Patti.

APPELLANTE – LIBERO – ASSENTE

IMPUTATO

del delitto p. e p. dall'art. 595, commi 1, 2 e 3, c.p. perché, pubblicando sulla pagina del socialnetwork Facebook i seguenti commenti: "che faccia di merda, ricatti ha tutti, ma con quale faccia, ma lei non si rende conto che non vale niente, parassita vai a lavorare è (dimettiti) prima che gli altri brindano per tè, come tù ai brindato per gli altri...", "Ma quando la finisci signor Lallaro di mentire sapendo di mentire, lei che ha minacciato tanta gente non si nasconda, certo ora si nega sì vergogna lei lo sa che non è corretto, se lo scoprono i suoi superiori gli fanno un kul..., la faccia questa denuncia che dice così qualcuno che ha le registrazioni li fa sentire al giudice e poi pubblicamente così questo lo ripeto come lei ha festeggiato co il terrari magari qualcuno festegerà con la gazzosa", "Purtroppo cittadini Brolesi

quando al comune c'è n vicesindaco che la mattina quando si alza il suo primo pensiero è come fare la prima donna, i risultati tardano ha venire, mi piacerebbe sapere se lui nell'intimare ai cittadini di Brolo di pagare le tasse, chissà se ha fatto la stessa cosa con quella che lui in campagna elettorale la definita impresa di famiglia, forse nò, certo lui sa mostrarre la sua tessera della finanza, come ha fatto cn mè, Sig. vice sindaco si dia na calmata se poi non ci riesce vada ha fare il muratore nell'impresa di famiglia è non si dimentichi il suo amico presidente, chissà se ce una prossima volta, vediamo se lei festeggerà col terrari oppure con la gazzosa", offendeva l'onore e ledeva a reputazione di Scaffidi Lallaro Gaetano, nella sua qualità di Vice Sindaco del Comune di Brolo (querela del 31.10.2014).

Con le aggravanti di aver attribuito fatti determinati e di aver recato offesa attraverso un mezzo di pubblicità.

Accertato in Brolo (ME), il 07.10.2014

PRESCRIZIONE: 07.04.2022 + sosp

PARTE CIVILE

SCAFFIDI LALLARO GAETANO, nato il 25.12.1972 a Barcellona P.G. difeso dall'avv. Massimiliano Fabio

Nel giudizio d'appello proposto avverso la sentenza **n.811/18** del Giudice Monocratico del **Tribunale di Patti** emessa in data **19 luglio 2018**.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Patti emessa il 19 luglio 2018, SCAFFIDI CHIARELLO CALOGERO era ritenuto responsabile del reato ascrittogli in rubrica e, per l'effetto condannato alla pena di euro 1.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 538 c.p.p., il Tribunale condannava il predetto imputato al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile da liquidarsi in separata sede civile, nonché alla refusione delle spese del presente giudizio liquidate in euro 1.200,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Avverso tale sentenza proponeva appello la difesa chiedendo l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto e la riduzione della pena inflitta.

All'odierna udienza il Procuratore Generale e il Difensore dell'imputato concludevano come da verbale e la Corte, ritiratasi in Camera di Consiglio, pronunciava sentenza dando lettura della motivazione e del dispositivo in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo giudice riteneva la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 595, commi 1, 2 e 3 c.p. Si addebitava allo Scaffidi Chiarello di avere pubblicato sulla pagina del social network Facebook dei commenti riportanti le seguenti parole: *"che faccia di merda, ricatti ha tutti, ma con quale faccia, ma lei non si rende conto che non vale niente, parassita vai a lavorare è (dimettiti) prima che gli altri brindano per tè, come tù ai brindato per gli altri..."*, *"Ma quando la finisci signor Lallaro di mentire sapendo di mentire, lei che ha minacciato tanta gente non si nasconda, certo ora si nega sì vergogna lei lo sa che non è corretto, se lo scoprono i suoi superiori gli fanno un kul...", la faccia questa denuncia che dice così qualcuno che ha le registrazioni li fa sentire al giudice e poi pubblicamente così questo lo ripeto come lei ha festeggiato co il terrari magari qualcuno festeggerà con la gazzosa"*, *"Purtroppo cittadini Brolesi quando al comune c'è n vicesindaco che la mattina quando si alza il suo primo pensiero è come fare la prima donna, i risultati tardano ha venire, mi piacerebbe sapere se lui nell'intimare ai cittadini di Brolo di pagare le tasse, chissà se ha fatto la stessa cosa con quella che lui in campagna elettorale la definita*

impresa di famiglia, forse nò, certo lui sa mostrarre la sua tessera della finanza, come ha fatto cn mè, Sig. vice sindaco si dia na calmata se poi non ci riesce vada ha fare il muratore nell'impresa di famiglia è non si dimentichi il suo amico presidente, chissà se ce una prossima volta, vediamo sé lei festeggerà col terrari oppure con la gazzosa".

Nella sentenza impugnata si riteneva che l'imputato, con tali frasi, avesse offeso la reputazione del Vice sindaco Scaffidi Lallaro Gaetano, con l'aggravante di aver commesso il fatto mediante l'attribuzione di un fatto determinato e col mezzo di un sito internet pubblico.

Infatti, dalla querela e dalla deposizione della persona offesa emergeva che l'imputato si era reso autore di feroci critiche ed attacchi personali ai danni del vicesindaco. Circostanza confermata da testi Princiotta Carmelo e Lenzo Antonino, i quali, sentiti all'udienza dell'1.12.2016, sottolineavano la diffusività delle notizie e dei commenti negativi e diffamatori riportati anche in altre occasioni dall'imputato su chat aventi migliaia di iscritti.

Con l'appello proposto, l'imputato lamentava che il primo giudice avesse condannato lo Scaffidi Chiarello disattendendo le eccezioni sollevate dalla difesa in ordine alla paternità dei post diffamatori pubblicati sul social network e rigettando la richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto.

A dire della difesa non era emersa con certezza l'identità dell'autore dei post, scritti e pubblicati sul social network, perché il giudizio di responsabilità si sarebbe fondato soltanto su elementi di carattere indiziario che da soli non avrebbero potuto condurre alla decisione di attribuire la paternità degli iscritti all'imputato.

Il primo giudice, pertanto, non avrebbe tenuto conto delle eccezioni sollevate dalla difesa in punto di attribuibilità del post offensivo all'imputato, limitandosi a rilevare che lo stesso non avrebbe mai disconosciuto l'account o sporto denuncia di furto d'identità da parte di terzi.

La difesa evidenziava, ancora, che per identificare con certezza la paternità di un post pubblicato sul social network Facebook, secondo recente giurisprudenza, era necessaria l'individuazione a mezzo di indirizzo IP del dispositivo utilizzato dal soggetto agente per postare l'annuncio sul profilo social network. In particolare, la difesa precisava che nei confronti dello Scaffidi Chiarello era stato iscritto un altro procedimento al numero 3066/2014 R.G.N.R. già definito in primo grado con sentenza n. 37/2018 avente ad oggetto diversi capi di imputazione per condotte diffamatorie tra cui anche quelle del presente procedimento penale, trattandosi di querele sporte dalla stessa persona offesa e nel medesimo arco temporale.

La difesa rilevava che nell'anzidetto processo n. 3066/2014 R.G.N.R. il giudice, in ottemperanza alla giurisprudenza più recente della Cassazione, aveva disposto CTU ex art. 441, comma 5 c.p.p. al fine di effettuare un'integrazione probatoria avente ad oggetto una perizia volta ad accertare la riconducibilità dei fatti all'imputato Scaffidi Chiarello. Il perito nominato, in data 15.02.2018, depositava una relazione di consulenza tecnica informatica nella quale riscontrava che in seguito all'inoltro di richiesta di informazioni direttamente al social network Facebook, stante la risposta negativa dell'azienda, non era stato possibile accertare in alcun modo se le frasi oggetto dell'imputazione provenissero dallo Scaffidi Chiarello.

Alla luce di tali accertamenti, la difesa sosteneva che la paternità dei post diffamatori non poteva essere attribuita all'imputato; infatti il Gup del procedimento n. 3066/2014 R.G.N.R. aveva pronunciato sentenza di assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto nei quali veniva contestato il delitto di diffamazione a mezzo Facebook ad esclusione dei capi b) e c) le cui condotte coincidevano con quelle oggetto del presente procedimento penale e per le quali era stata pronunciata sentenza di non doversi procedere non potendo essere iniziata l'azione penale in quanto già esercitata.

L'appellante evidenziava, infine, che tale sentenza di assoluzione, prodotta in atti dalla stessa difesa dell'imputato, doveva essere replicata nel presente procedimento, essendo identico sia il capo di imputazione che le condotte contestate allo Scaffidi Chiarello.

Ciò posto, la difesa invocava l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto per mancata identificazione dell'indirizzo IP di provenienza del post.

Con il secondo motivo di gravame la difesa lamentava l'eccessività della pena inflitta in considerazione delle modalità in cui si sono svolti i fatti.

L'appello è infondato.

A dispetto di quanto affermato dalla difesa, gli esiti del procedimento n. 3066/2014 R.G.N.R., definito in primo grado con la sentenza n. 37/2018 del GUP di Patti, consentono di fugare ogni possibile dubbio circa l'esatta identità dell'autore degli scritti diffamatori pubblicati sul social network Facebook ai danni dello Scaffidi Lallaro. Infatti, questa pronuncia è stata riformata con sentenza della Corte d'Appello di Messina, in diversa composizione, in data 24.06.2019, acquisita in atti con ordinanza assunta all'udienza del 19.02.2020, con la quale si disponeva anche l'acquisizione degli stampati dei commenti Facebook oggetto dell'imputazione di quel procedimento, contenuti nel fascicolo del P.M..

Ebbene, in quella circostanza la Corte d'Appello di Messina - a differenza di quanto ritenuto nella sentenza impugnata, nella quale il GUP aveva assolto lo Scaffidi Chiarello affermando che non vi fosse la prova che avesse commesso alcuni dei fatti a lui addebitati, in ragione dell'impossibilità di risalire al suo indirizzo IP - ha, invece, ritenuto convincentemente la piena attribuibilità di quegli stessi fatti all'imputato.

Nella specie, condividendo le argomentazioni logiche di tale ultima pronuncia, emessa in data 24 giugno 2019, l'autore dei commenti traccia la propria esperienza personale nei rapporti con lo Scaffidi Lallaro, indicandolo come colui che ha sporto nei suoi confronti numerose querele (capo G "il mio pensiero lo darò al giudice quando mi chiamerà per rispondere alle sue tante querele al sottoscritto").

Dal capo M) dell'imputazione emergeva un dato facilmente riscontrabile, ossia l'autore dei commenti diffamatori rappresenta di essere stato per otto anni e mezzo presidente dell'antiracket. Trattasi di dato riscontrabile dalle fonti aperte di internet, che indicano l'imputato ex presidente dell'Acib, associazione commercianti ed imprenditori brolesi, cancellata il 5.11.2016 dall'elenco delle Associazioni e Fondazioni antiusura della prefettura di Messina.

Lo stesso, inoltre, menzionando "l'azienda di famiglia Sicilbega" (capo H "non dice che mi ha sbattuto in faccia il tesserino della finanza in faccia minacciandomi a me e la Sicilbega azienda di famiglia"), permette di assodare univocamente la sua identità. Segnatamente, l'azienda Sicilbega risulta collocata in Torrenova (ME), in via Zappulla n. 30 - Zona industriale; indirizzo identico a quello indicato dall'imputato nel verbale di identificazione del 20.06.2015 redatto dai Carabinieri della stazione di Brolo. Insomma, dal complesso di tali elementi la Corte aveva ritenuto che i post lesivi dell'onore e della reputazione dello Scaffidi Lallaro fossero stati pubblicati dall'imputato.

Ebbene, la valutazione congiunta delle stampe Facebook relative a quel procedimento e di quelle di cui al presente, consente di ritenere che esse si riferiscano a messaggi pubblicati dallo stesso soggetto. Innanzitutto, provengono tutte dallo stesso profilo Facebook intestato a Calogero Scaffidi. Si caratterizzano per messaggi che segnalano sempre gli stessi errori grammaticali e la stessa tipologia di insulti. I riferimenti alla parte offesa sono costantemente punteggiati da richiami a vicende giudiziarie in corso, quali quelle che riguardano l'imputato e la parte civile, dai quali emerge una consolidata contrapposizione personale. Quest'ultima, nel caso dell'imputato si dispiega attraverso violenti attacchi personali e verso l'azione politica di Scaffidi Lallaro, quale vicesindaco del comune di Brolo, non solo con spunti polemici ma con veri e propri insulti alla persona e frasi denigratorie *"Che faccia di C... oltre ha portarti il comune di Brolo al disastro..."*.

Individualizzanti sono poi quelle frasi che richiamano fatti e riferimenti che univocamente riguardano l'imputato medesimo: *"come lei ha festeggiato co il ferrari magari qualcuno festeggerà con la gazzosa"*. Si tratta di un riferimento alla attività lavorativa dell'imputato, che, come ammesso nel suo esame, collabora con l'azienda di famiglia che imbottiglia la bevanda "gazzosa".

In altra circostanza pubblicava la frase *"certo lui sa mostrarre la sua tessera della finanza, come ha fatto con me"*. In questo caso il riferimento è all'appartenenza di Scaffidi Lallaro al Corpo della Guardia di Finanza e a surrettizie condotte di abuso di potere che l'imputato in diverse occasioni ha attribuito a quest'ultimo.

Nel corso del suo esame dopo avere fermamente negato di essere l'autore dei "post" oggetto d'imputazione e affermato addirittura di non conoscere Scaffidi Lallaro, l'imputato finiva per dichiarare: *"... Lui non è che può dire che. perché lui è Guardia di Finanza e viene a minacciare le persone. Così va dicendo a Brolo, che lui. che lui mi fa chiudere."*, attribuendo ancora una volta condotte di abuso di potere alla parte civile nei confronti suoi e della sua azienda.

Un'ulteriore particolarità che merita segnalazione riguarda la circostanza che i diversi partecipanti al Forum, nel quale erano pubblicate le dichiarazioni diffamatorie in esame, non avevano mai messo in dubbio la circostanza che esse fossero attribuibili all'odierno imputato. I partecipanti, anzi, dimostravano di riconoscerlo, interloquendo direttamente con lui, senza che alcuno mai mostrasse di sospettare che potesse trattarsi di persona diversa da quella indicata nel profilo Facebook come Calogero Scaffidi e che era identificata a volte da una sua foto e a volte da una bottiglia di bibita, verosimilmente riferibile alla sua attività di imbottigliamento di bevande.

Al contrario, era proprio Scaffidi Calogero a lamentarsi di coloro che interloquivano con lui con profili Facebook che riconosceva come fittizi, sfidandoli a presentarsi con il loro vero nome. Ciò accadeva perché per i cittadini di Brolo era facilmente verificabile se alcuno si presentasse con un nome non riconosciuto dalla comunità, composta, tutto sommato, da un numero non esteso di persone e nella quale tutti si conoscevano.

Ciò non accadeva per il profilo di Calogero Scaffidi, in cui compariva anche la sua foto o un oggetto a lui riconducibile. È impensabile che, come affermato dall'imputato nel corso del suo esame, possa trattarsi di un caso di omonimia, poiché la foto pubblicata riconduceva inevitabilmente a lui e, inoltre, coloro i quali interloquivano nello stesso Forum, dimostrando di riconoscerlo, avranno con lui colloquiato anche di persona su quegli stessi fatti di interesse politico, come accade spesso nei paesi quando ci si incontra in piazza. L'imputato, in una simile occasione, se fosse stato vero che non era lui a pubblicare quei post, avrebbe appreso certamente che qualcuno si era appropriato della sua identità e della sua immagine per pubblicare commenti infamanti addirittura nei confronti del vicesindaco, appartenente anche alla Guardia di Finanza e sarebbe corso a denunciare un fatto così grave. Al contrario, Scaffidi Calogero si è guardato bene dal fare una simile denuncia, malgrado sia stato fatto segno di diverse querele da parte di Scaffidi Lallaro, di cui alla fine si lamentava, nel corso del suo esame, perché avrebbe minacciato lui e altri, abusando della sua qualità di militare della Guardia di Finanza, con gli stessi argomenti, dunque, di cui ai post oggetto d'imputazione.

Le superiori considerazioni consentono di ritenere che le circostanze sopra evidenziate costituiscono indizi gravi univoci e concordanti dell'attribuibilità dei post oggetto d'imputazione all'odierno imputato che consentono di confermare il giudizio di penale responsabilità dell'imputato per i fatti a lui ascritti. Infatti, non sono state proposte doglianze che abbiano riferimento alla configurabilità del reato contestato, poiché l'appello è stato incentrato solo sulla circostanza che le condotte non sarebbero state commesse da Scaffidi Calogero. Comunque, non esistono evidenze che valgano a far riconsiderare le condivisibili valutazioni del primo giudice in ordine alla configurabilità e sussumibilità della condotta al reato contestato sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo.

Generica è la doglianza riguardante il trattamento sanzionatorio, ritenuto apoditticamente eccessivo. La pena irrogata dal primo giudice, invece, è estremamente contenuta, avuto riguardo alla gravità della condotta e alla capacità a delinquere dell'imputato, così come emerge oltre che dai fatti esaminati anche dal certificato del casellario giudiziale.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p.

Conferma la sentenza emessa in data 19 luglio 2018 dal Tribunale di Patti, in funzione di giudice monocratico, appellata da SCAFFIDI CHIARELLO CALOGERO, che condanna al pagamento delle ulteriori spese del grado, nonché alle spese sostenute dalla costituita parte civile nel presente grado del giudizio, liquidate in complessivi € 1.200,00 oltre rimborsi spese generali, IVA e CPA come per legge.

Messina, 24 febbraio 2021.

Il Presidente Est.
Carmelo Blatti

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott. IVAN BERTOLDO

DEPOSITATO E LETTO IN UDIENZA	
Oggi 24 FEB 2021	
	L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO Dott. IVAN BERTOLDO